



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	
	OSPEDALIERA – ANNO 2024	
	Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria de-	
	nominata POLICLINICO SASSARESE facente capo alla LABOR S.P.A. codice	
	regionale 200013 per l'anno 2024, CIG: B046E523C1	
	L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero	
	della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore	
	Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F.	
	PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione	
	Autonoma della Sardegna n. 23/42 del 03/07/2024) domiciliato per la carica presso	
	la medesima, da una parte	
	e	
	la Struttura sanitaria POLICLINICO SASSARESE facente capo alla LABOR	
	S.P.A. (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Ancona, Via Maggini n.	
	200 e sede operativa in Sassari, Viale Italia n. 11, Partita IVA 00204460422, nella	
	persona del legale rappresentante Nicola Petruzzi, C.F PTRNCL58S20G482T,	
	dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.	
	Premesso che:	
	- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, "Riforma del sistema sanitario regionale	
	riorganizzazione sistematica delle norme in materia Abrogazione della legge	
	regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale	
	n. 17 del 2016 e di ulteriori riforme di settore "ha istituito l'Azienda regionale della	
	salute (ARES);	
	- contestualmente all'istituzione dell'ARES è stata disposta la liquidazione di tutte le	



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	posizioni attive e passive di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute e di quelle facenti capo in precedenza alle sopresse aziende sanitarie;	
	- all'ARES è attribuita, fra le altre funzioni, la gestione della committenza inerente all'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie;	
	- ai sensi dell'articolo 31 della n. 24 del 11.09.2020, l'ARES stipula contratti con le strutture private, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale;	
	- la Giunta Regionale della Sardegna, con la deliberazione n.13/12 del 9 aprile 2021, ha approvato la determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private per il triennio 2021-2022-2023. Approvazione degli schemi di contratto;	
	- la Giunta Regionale della Sardegna, con la deliberazione n. 20/70 del 30 giugno 2022, ha approvato lo schema di contratto per l'assistenza ospedaliera per il triennio 2022-2024 che sostituisce lo schema precedentemente approvato;	
	- con nota RAS Prot. n.17539 del 04/07/2023 sono state apportate ulteriori modifiche allo schema contrattuale allineandolo agli aggiornamenti dettati dalla RAS;	
	- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n.32/40 del 25 ottobre 2022 ha rideterminato, per gli esercizi 2022 e 2023 i tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private;	
	- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 5/43 del 23 febbraio	



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	2024 ha determinato, per il triennio 2024/2026 i tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private e approvato gli schemi di contratto, stabilendo per l'acquisto di prestazioni di Assistenza Ospedaliera l'utilizzo dello schema tipo di contratto approvato con deliberazione n. 20/70 del 30 giugno 2022;	
	- la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e di contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi;	
	- in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;	
	- con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/3 del 9 marzo 2005 è stato ridefinito il tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;	
	- con la deliberazione della Giunta regionale n.37/9 del 25 settembre 2007 sono state definite le Linee guida per il corretto funzionamento dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno e in day service;	
	- con la deliberazione della Giunta regionale n. 60/26 del 5 novembre 2008, sono stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 4 febbraio 2009;	
	- con la deliberazione della Giunta regionale n.17/3 del 14.04.2009 è stato recepito il D.M. 18.12.2008 "Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione	



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere” e definite le	
	tariffe di riferimento provvisorie per i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi di	
	nuova introduzione;	
	- con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, si è provveduto alla revisione e	
	all'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti	
	per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strutture sanitarie e	
	socio-sanitarie;	
	- con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/75 del 24.7.2012 recante	
	“Adozione Linee guida regionali per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della	
	Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO)” sono state approvate le nuove Linee	
	Guida regionali per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di	
	Dimissione Ospedaliera (SDO) che sostituiscono integralmente il documento	
	approvato il 12 settembre 2011 con la determinazione n. 899 recante “Recepimento	
	dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il	
	Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente	
	l'aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche della	
	Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato Regioni del 6	
	giugno 2002, rep. Atti n. 1457, approvato nella seduta del 29 aprile 2010 della	
	Conferenza Stato Regioni”;	
	- con la deliberazione della Giunta regionale n.61/26 del 18.12.2018 si è proceduto	
	all'aggiornamento delle tariffe regionali delle prestazioni di specialistica	
	ambulatoriale;	
	Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite	
	convengono quanto segue:	

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura POLICLINICO SASSARESE facente capo alla LABOR S.P.A. è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con pratica Provvedimento Unico SUAPE n. 295 del 29/06/2021, rilasciato dal Comune di Sassari, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume delle prestazioni erogabili distinte per livelli (ricoveri per acuti, per riabilitazione, lungodegenza, day service, altro), per discipline (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- i tetti di spesa stabiliti dall'ARES (riportati nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES;
- il debito informativo della Struttura verso l'ARES in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici, quali Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	<p>acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159</p>	
	<p>e s.m.i.</p>	
	<p>Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio</p>	
	<p>dell'accREDITamento definitivo l'ARES potrà richiedere ai competenti servizi delle</p>	
	<p>ASL in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto di accertare che la</p>	
	<p>Struttura non ancora in possesso dell'accREDITamento istituzionale possedga i</p>	
	<p>requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere</p>	
	<p>correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate</p>	
	<p>dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.</p>	
	<p>L'ARES dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività</p>	
	<p>autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti</p>	
	<p>entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati per disciplina e su base</p>	
	<p>annuale come previsto dall'art. 7 del presente contratto.</p>	
	<p>Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel</p>	
	<p>provvedimento di accREDITamento non verranno remunerate.</p>	
	<p>La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di</p>	
	<p>vigenza del presente contratto e l'ARES si impegna a verificare mediante</p>	
	<p>l'eventuale attivazione dei servizi delle ASL territorialmente competenti la</p>	
	<p>persistenza degli stessi.</p>	
	<p>Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica</p>	
	<p>La Struttura eroga prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e</p>	
	<p>prestazioni di Day service e ambulatoriali con l'assetto organizzativo riportato</p>	
	<p>nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.</p>	
	<p>La dotazione organica della Struttura è specificata nell'elenco nominativo del</p>	
	<p>personale, controfirmato dal legale rappresentante della medesima, dal quale</p>	

devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia all'ARES.

La Struttura invia ad ARES, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione

dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

L'ARES può, in ogni momento richiedere ai competenti servizi delle ASL di effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ASL presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora all'ARES venga segnalata la carenza dei predetti requisiti dovrà comunicarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

La Struttura, ai sensi dell'art.1, comma 5 lett. B, D.M. 2.4. 2015, n. 70 è tenuta a trasmettere alla Regione, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale dell'ARES.

Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio.

Qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione delle OO.SS., l'ARES attiverà un procedimento in contraddittorio con la Struttura, che dovrà certificare il pagamento delle retribuzioni o motivare l'inadempimento.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 6 - Obiettivi di riferimento

Sono finanziati dal SSR esclusivamente le prestazioni e i servizi che, dovendo soddisfare i livelli essenziali di assistenza, corrispondono agli obiettivi programmati, ai requisiti di qualità, di equità di accesso, di appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni, risultanti dal contesto del presente contratto, che rientrino nei livelli di spesa complessiva programmati dalla Regione Sardegna.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

Nell'arco di vigenza del presente contratto la Struttura, entro il budget programmato

ed indicato espressamente nell'art.11 del presente contratto, dovrà perseguire gli

obbiettivi di interesse regionale:

1) appropriatezza della casistica trattata nei termini stabiliti dall'Accordo

AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 "Obiettivo n.1:

Appropriatezza della casistica trattata";

2) flessibilità nell'utilizzo dei posti letto (attraverso protocolli tra le strutture pubbliche

e quelle private per la gestione dei trasferimenti di pazienti da Pronto soccorso e

altri reparti ospedalieri pubblici verso i reparti di lungodegenza e riabilitazione privati

(cod.56 e 60);

3) completamento del percorso di adeguamento finalizzato all'accreditamento

definitivo e trasmissione bilanci.

Gli obiettivi di cui sopra concorrono al mantenimento del livello di attività.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni

La Struttura si impegna a non superare i volumi di attività contrattati e i tetti di

spesa di cui ai successivi art. 11 e 12 e a distribuire in modo omogeneo l'attività su

tutto l'arco dell'anno compatibilmente con le patologie trattate. Le tipologie di attività

e i volumi di prestazioni sono indicati nell'allegato Y, che costituisce parte integrante

del presente contratto, e devono essere specificate come segue:

- attività di ricovero per acuti, articolato per disciplina, riabilitazione e lungodegenza,

con eventuale specificazione del regime (ordinario o diurno) e classe del DRG;

- attività in Day service;

- attività ambulatoriale per esterni per la disciplina per cui la struttura è già

autorizzata ed accreditata per il ricovero, nell'ambito del tetto di spesa di cui al

citato art.11.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	<p>L'attività in Day service è rivolta a pazienti che presentano problematiche cliniche sufficientemente "complesse" da meritare la gestione specialistica in tempi brevi come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.37/9 del 25.09.2007 e s.m.i.</p>
	<p>Il tetto di spesa complessivo, di cui agli art. 11 e 12, non è superabile, salvo quanto previsto nei commi successivi. Il tasso di occupazione si calcola su base annuale per dipartimento (o Area) e non per singola disciplina fermo restando che non possono essere superati i volumi di attività fissati per i posti letto accreditati per ciascuna specialità sempre su base annua.</p>
	<p>È consentita la compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli e il trasferimento all'interno dei diversi livelli assistenziali degli importi indicati nell'allegato Y, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.</p>
	<p>Articolo 8 - Accesso alle prestazioni</p>
	<p>L'accesso alle prestazioni avviene mediante proposta su ricettario del SSN da parte del medico prescrittore.</p>
	<p>La Struttura dovrà verificare l'appropriatezza del livello assistenziale proposto nonché la regolarità amministrativa della prescrizione, in particolare per quanto attiene i dati identificativi dell'utente e la residenza.</p>
	<p>Per le prestazioni di day service/ambulatoriali è dovuta la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo la normativa vigente per le prestazioni ambulatoriali.</p>
	<p>Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.</p>
	<p>Articolo 8 bis - CUP Regionale</p>



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	<p>Le Strutture private accreditate accettano, con riferimento alle prestazioni di specialistica, di mettere a disposizione tutte le proprie agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN nella piattaforma informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale denominata CUP WEB, e che l'accesso alle prestazioni di specialistica avvenga mediante tale piattaforma in misura non inferiore al 80% dell'importo previsto nell'allegato y per tali prestazioni.</p>	
	<p>La gestione dell'erogazione delle prestazioni viene effettuata dalla Struttura attraverso la piattaforma CUP WEB, salvo che il mancato utilizzo sia imputabile al malfunzionamento del Sistema Informativo Regionale.</p>	
	<p>La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale, regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.</p>	
	<p>In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in modalità difforme da quanto sopra riportato, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.</p>	
	<p>Articolo 8 ter - Fascicolo Sanitario Elettronico</p>	
	<p>La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico</p>	



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	(FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei	
	cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che	
	lo prendono in carico, sia pubbliche che private.	
	L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera	
	continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del	
	19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).	
	Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano	
	trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione	
	attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:	
	1) Ogni documento sanitario digitale deve essere trasmesso al FSE. Fanno	
	eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.	
	2) Ogni documento sanitario digitale, oltre alle attese informazioni cliniche, deve	
	riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve	
	rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le	
	omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.	
	3) Deve informare gli assistiti che il documento sanitario digitale sarà inviato, una	
	volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità	
	digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si	
	deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo	
	a disposizione nel portale web medir.sardegناسalute.it . L'accesso del FSE dei	
	minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni	
	specifiche regionali.	
	4) Deve informare il cittadino che il documento sanitario digitale sarà disponibile per	
	la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente,	
	direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore	



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	<p>sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.</p>	
	<p>L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.</p>	
	<p>L'inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale e salvo</p>	
	<p>disposizioni nazionali e/o regionali sopravvenute, viene applicata la sanzione di 2 €</p>	
	<p>per ciascun documento sanitario digitale prodotto in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre</p>	
	<p>che ciò non costituisca più grave inadempienza fermo restando quanto previsto nel comma successivo. Fino al 31.12.2024, al fine di consentire alla Struttura di</p>	
	<p>adeguare i propri sistemi informativi per la realizzazione dell'interoperabilità con il FSE secondo gli standard definiti a livello nazionale nell'ambito degli interventi del</p>	
	<p>PNRR-Missione 6, non saranno applicate le sanzioni di cui al periodo precedente.</p>	
	<p>Articolo 9 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni</p>	
	<p>Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità nel corso dell'anno, nel rispetto dei</p>	
	<p>requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativo e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.</p>	
	<p>La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai Responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa,</p>	
	<p>dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare</p>	



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	<p>all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine previsto dalla</p>	
	<p>stessa ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di</p>	
	<p>prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso</p>	
	<p>di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente</p>	
	<p>dall'ARES. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione o</p>	
	<p>giustificazione ai responsabili dell'ARES e delle eventuali interruzioni o sospensioni</p>	
	<p>che, per qualsiasi scusa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni</p>	
	<p>oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al</p>	
	<p>piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della</p>	
	<p>struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il</p>	
	<p>principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo</p>	
	<p>criteri di qualità ed efficacia in modo che il ricovero e la sua durata siano adeguati</p>	
	<p>alle effettive necessità diagnostico terapeutiche. La Struttura si impegna, in</p>	
	<p>particolare, ad erogare le prestazioni nel regime assistenziale più appropriato, tale</p>	
	<p>da consentire, a parità di beneficio per il paziente, un minore impiego di risorse.</p>	
	<p>La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare al Punto Unico di Accesso (PUA) le</p>	
	<p>dimissioni dei pazienti che necessitano di assistenza sanitaria o sociosanitaria</p>	
	<p>residenziale o domiciliare per l'eventuale attivazione dei servizi di assistenza nel</p>	
	<p>territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in</p>	
	<p>materia e comunque almeno 4 giorni prima della data presunta di dimissione.</p>	
	<p>La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni e la tenuta delle</p>	
	<p>liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.</p>	
	<p>La Struttura si impegna a ridurre i tempi d'attesa per i ricoveri programmati</p>	
	<p>secondo le linee di indirizzo regionali.</p>	



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe stabilite dai provvedimenti regionali. A norma dell'art. 1, comma 18, della Legge n. 662 del 23.12.1996, le prestazioni pre e post ricovero rientrano nella tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero stesso e, pertanto, non possono costituire un onere aggiuntivo a carico del SSN rispetto all'onere tariffario riferito al DRG del ricovero.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del d.lgs 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art.11 e 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa annuale previsto per l'acquisto delle prestazioni di cui all'art. 7 è il seguente:

anno 2024: € 9.255.036,16 corrispondente ad un importo mensile di **€ 771.253,01**.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa annuale di cui all'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le parti convengono, inoltre, che in forza del presente contratto non potranno e non dovranno essere remunerate, neanche attingendo dal budget degli anni successivi, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel budget annuale assegnato alla Struttura, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Qualora gli erogatori non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del budget contrattato per le attività di ricovero, dovranno essere redistribuite tra gli erogatori che abbiano prodotto una attività ospedaliera eccedente il budget assegnato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso da ogni singolo soggetto accreditato. Tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento. Nel caso in cui, pur rimanendo all'interno del tetto definitivo a livello regionale, qualche Struttura fatturi meno rispetto al budget assegnato e qualcun'altra superi il proprio tetto, entro il 30 aprile di ogni anno si procederà alla compensazione come di seguito indicato:

- quantificazione dell'ammontare complessivo degli scostamenti per difetto,
- ripartizione di tale importo tra le Strutture che hanno erogato prestazioni eccedenti il volume concordato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso.

Articolo 13 - Registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali circa le

modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La Struttura codifica nella Scheda di Dimissione Ospedaliera le prestazioni rese durante il ricovero (con l'indicazione di almeno una procedura in caso di assenza di intervento), rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e rispettando le indicazioni contenute nel manuale di classificazione internazionale delle malattie, traumatismi, interventi e procedure (attuale ICD-9-CM) e nelle linee guida ministeriali e regionali in vigore per la codifica delle variabili cliniche.

Articolo 14 - Controlli sulle prestazioni e implicazioni economiche

I controlli sulle prestazioni saranno svolti secondo quanto previsto dall'art. 6 e dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 e nel rispetto dei principi e dei criteri di appropriatezza previsti dalla normativa vigente, dalle linee guida nazionali e secondo le modalità e i criteri definiti nelle specifiche direttive regionali. La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 15 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, anche al fine di consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitaria alla Regione Sardegna ed al Ministero della Salute nei tempi previsti dal nuovo scadenziario di cui alla nota RAS n. 10623 del 19 aprile 2012 ed eventuali modificazioni successive.

Le prestazioni di ricovero e le prestazioni di Day-service/ambulatoriali dovranno essere fatturate separatamente.

Nella fattura delle prestazioni di ricovero si dovrà indicare il dettaglio delle attività per acuti, lungodegenza e riabilitazione.

La fattura deve essere accompagnata obbligatoriamente dal tabulato riepilogativo, da copia della richiesta di ricovero SSN, da copia della comunicazione al competente Servizio aziendale per eventuali ricoveri di cittadini stranieri e dal flusso SDO su supporto informatico (FILE A), che rappresenta il dettaglio delle prestazioni fatturate e costituisce debito informativo obbligatorio.

Fatto salvo il procedimento di controllo dei ricoveri sulla documentazione clinica da parte dei medici dell'ARES, la regolarità della fattura sarà verificata sulla base del flusso SDO come di seguito specificato;

-l'importo di cui si chiede il pagamento deve essere identico nella fattura, nel tabulato e nel supporto informatico;

-i dati contenuti nel supporto informatico devono essere esenti da errori logico formali di 1° livello, così come definiti dalle disposizioni regionali in vigore;

-il DRG deve essere quello assegnato dalla versione del grouper individuato dalla Regione;

-la tariffa attribuita deve essere quella prevista dalle vigenti norme regionali o da eventuali tariffe in decremento definite con accordi aziendali.

Saranno considerate valide e ammissibili al pagamento solo le fatture il cui flusso SDO rispetti tutti i criteri su esposti. I termini per il pagamento decorrono dalla data di ricezione delle fatture validate come sopra.

Per le prestazioni di Day service/ambulatoriali, la fattura deve essere obbligatoriamente accompagnata dal flusso informativo su supporto informatico

(FILE C), dalla prescrizione su ricettario SSN e da un riepilogo delle prestazioni erogate.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e delle modalità di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 15, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136/2010 e della delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari - si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).

La Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 6 e 11 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura,
 qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- 1) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- 2) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- 3) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 4) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- 5) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- 6) gravi e/o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.

L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.

Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 g., per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 18 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (FILE A, FILE C, CedAP ed eventuali ulteriori flussi) nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all'erogatore, si procederà a una decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto inadempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, il numero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01.01.2024 fino al 31.12.2024. È escluso il

rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice copia, una per ogni contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ARES procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. ed è soggetto inoltre, a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e s.m.i.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 22 - Lodo arbitrale

Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla:

1) Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il triennio 2022-2024;

2) ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, dandone comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Il Collegio sarà composto da un componente scelto dall'Azienda, da un componente scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dall'Azienda e dalla struttura, ovvero in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti dell'ARES. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l'importo presumibile dei suoi compensi totali.

L'arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla modifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi Azienda-struttura privata erogatrice.

Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

- **Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento,**

- **Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori;**

-**Articolo 8 bis - CUP Regionale;**

- **Articolo 9 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni;**

- **Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa;**

- **Articolo 17 - Risoluzione del contratto.**

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale e a quanto previsto dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA

Dott. Giuseppe Pintor

Dott. Nicola Petruzzi

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA:	POLICLINICO SASSARESE DELLA LABOR S.P.A.
RAGIONE SOCIALE:	LABOR S.P.A
SEDE LEGALE:	ANCONA - 60127 VIA MAGGINI N. 200
SEDE OPERATIVA:	SASSARI - 07100 VIALE ITALIA N.11

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	* N° ORE SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	NOTE
ALVANDI SHOMALI	ALI	LVNLAI55D30Z224F	MEDICO CHIRURGO	ANESTEISA E RIANIMA	38	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
ARCA	BASTIANINA	RCABTN64D41I452S	BIOLOGO	BIOLOGO	18	INDETERMINATO	
ARGIOLAS	ANTONIO	RGLNTN73B14I452L	MEDICO CHIRURGO		5	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
ARRU	MARCO	RRAMRC88A24I452K	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA INTERNA	30	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
BALESTRA	FRANCESCO	BLSFNC78A19A006K	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA GENERAL	30	INDETERMINATO	
BADESSI	FRANCESCO GIUSEPPE	BDSFNC47T18A357R	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA GENERAL	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
BARDEGLINU	MARIA RITA	BRDMRT65C65G147E	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
BELLU	SIMONETTA	BLLSNT70C70I452Z	MEDICO CHIRURGO	ANESTEISA E RIANIMA	26,5	INDETERMINATO	
BELLU	MARIA MADDALENA	BLLMMD75M71I452S	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
BERTI	MATTIA	BRTMTT89B12L840P	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	5	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
BIAGI	FILIPPO	BGIFPP64L01E281K		AUSILIARIO	36	INDETERMINATO	
BIONDETTI	PIETRO	BNDPTR53T24L736X	MEDICO CHIRURGO	RADIOLOGIA DIAGNO	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
BUA	CARLO	BUACRL71T29I452U	MEDICO CHIRURGO	RADIOLOGIA DIAGNO	8	INDETERMINATO	
BUA	MARIA	BUAMRA76S64I452O		IMPIEGATO DI CONCE	8	INDETERMINATO	
BULLITTA	CHIARA	BLLCHR83H55I452F	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
CADONI	MARIANNA	CDNMNN87R44I452R	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
CALZAGHE	GRAZIELLA	CLZGZL65E42I452O	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
CALARESU	MARIA ANTONIETTA	CLRMNT65D43A192X	BIOLOGO	BIOLOGO	30	INDETERMINATO	
CAMPORESE	ANTONIO	CMPNTN86R09G224G	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
CAMPUS	DOMENICA	CMPDNC65L49G156Q	INFERMIERE	INFERMIERE	20	INDETERMINATO	
CAMPUS	RINO	CMPRNI60E13I452U		IMPIEGATO DI CONCE	18	INDETERMINATO	
CANU	GIUSEPPE	CNAGPP65E11I452W		IMPIEGATO DI CONCE	6	INDETERMINATO	
CANU	MARIA	CNAMRA65E51I452W	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
CAREDDU	ANNA LAURA	CRDNLR59H62I452K	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
CARTA	FRANCESCO	CRTFNC68C11I452P	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	20	INDETERMINATO	
CARBONI	SILVANA	CRBSVN60L71I732S	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
CARBONI	VITTORIO	CRBVTR63M25I452W	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
CASU	VIVIANA	CSAVVN78R71I452F		IMPIEGATO DI CONCE	30	INDETERMINATO	
CAU	MARIA	CAUMRA85A54I452D	INFERMIERE	COORDINATORE INFE	36	INDETERMINATO	
CAVAZZUTI	ANTONIO MICHELE	CVZNNM52B09I452B	MEDICO CHIRURGO	RADIOLOGIA DIAGNO	8	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
CERULO	GAIA	CRLGAI98A59A192H	INFERMIERE	INFERMIERE	36	DETERMINATO	
CHERCHI	MARCO	CHRMRC83C24G203U	MEDICO CHIRURGO	MEDICO DI GUARDIA	18	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
CHESSA	MARIA ANTONIETTA	CHSMNT81B50I452Y	INFERMIERE	INFERMIERE	30	INDETERMINATO	
CHESSA	PEPPINA	CHSPPN61P47A827D	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	6	INDETERMINATO	
CHESSA	STEFANIA	CHSSFN87P53I452G		IMPIEGATO DI CONCE	6	INDETERMINATO	
CIRINA	MARIA LUISA	CRNMLS83C65I452T	INFERMIERE	COORDINATORE INFE	20	INDETERMINATO	
CLERICI	GIACOMO	CLRGCM66R23L746C	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA INTERNA	5	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
COINU	ANTONELLA	CNONNL78L56F979U	PSICOLOGO	PSICOLOGO	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
CONTU	ELISA	CNTLSE87E44F979F	INFERMIERE	COORDINATORE INFE	18	INDETERMINATO	
CRIBILLERO ARAUJO	MILAGROS RAMONA	CRBMGR72P67Z611W	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
CUCCU	MAURO	CCCMRA68M02I452B	MEDICO CHIRURGO	RADIOLOGIA DIAGNO	5	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
DAGA	GIOVANNI MARIA	DGAGNN76H08I452J		AUTISTA	20	INDETERMINATO	

DA POZZO	FRANCESCA	DPZFC82E58L483F	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA GENERAL	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
DEARCA	AGNESE	DRCGNS01R44A192G	INFERMIERE	INFERMIERE	36	DETERMINATO
DE DONATIS	MAURO	DDNMRA53D24F646T	MEDICO CHIRURGO	RADIOLOGIA DIAGNO	2	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
DELOGU	SIMONA	DLGSMN94H60I452C	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO
DEL PRETE	FABIO	DLPFBA8 6A11G203 T	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	30	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
DERIU	SILVIA	DRESLV88P68E004P	MEDICO CHIRURGO	CARDIOLOGIA	30	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
DESOLE	FEDERICA	DSLFR92T46I452X	MEDICO CHIRURGO	MEDICO DI GUARDIA	18	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
DETTORI	ANTONELLA	DTTNL95D42A192K	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO
DETTORI	DAMINA VIRGINIA	DTTDNV90R51G912V	MEDICO CHIRURGO	MEDICO DI GUARDIA	18	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
DETTORI	VINCENZO	DTTVCN61R28I452V		DIRETTORE AMMINIS	20	INDETERMINATO
DEVILLA	LUCA	DVLLCU88M19I452G		AUSILIARIO	36	INDETERMINATO
DIANA	CHIARA	DNICHR76B47I452Q		IMPIEGATO DI CONCE	36	INDETERMINATO
DI LENARDA	LUCA	DLNLCU94C13L424N	MEDICO CHIRURGO	TIROCINANTE ORTOP	6	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
DONAERA	MARCO ANTONIO	DNRMCN73H10B149T	MEDICO CHIRURGO	MEDICO ASSISTENTE	8	INDETERMINATO
DORE	GILDA	DROGLD61H66E377H	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO
DORE	RICCARDO SANTINO	DRORCR89L05I452Q	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO
FADDA	GIULIANA	FDDGLN62B54G203R		IMPIEGATO DI CONCE	36	INDETERMINATO
FAEDDA	GIANLUCA	FDDGLC81T03I452Z		OPERAIO	20	INDETERMINATO
FANTINATI	MARTA	FNTMRT76B49I452Y		IMPIEGATO DI CONCE	6	INDETERMINATO
FARA	AGOSTINA	FRAGTN89L60I452A	TECNICO DI LABORAT	TECNICO DI LABORAT	18	DETERMINATO
FERRARESI	FULVIO	FRRFLV90A09F205E	MEDICO CHIRURGO	TIROCINANTE ORTOP	6	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
FIORITO	RUBEN	FRTRBN75R05B745W	MEDICO CHIRURGO	OSTETRICIA E GINECC	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
FLORIS	GIANNANTONIO	FLRGNN62E02A944G		AUSILIARIO	36	INDETERMINATO
FRANCESCHI	GIORGIO	FRNGRG77P18C957G	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	5	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
FRESI	ANTONINA	FRSNN61L45I452W	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO
FURLAN	EMANUELE	FRLMNL76L01A001B	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	5	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
GADAU	FRANCESCA	GDAFNC84S65I452X	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	20	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
GALLERI	MARCO	GLLMRC87L21I452H	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO
GALLERI	PAOLO	GLLPLA83L11A192M	MEDICO CHIRURGO	MEDICO DI GUARDIA	18	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
GARAU	GIORGI O	GRAGRG77B24B354G	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	5	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
GATTI	SIMONE DANIEL	GTTSDN95D26Z404A	MEDICO CHIRURGO	TIROCINANTE ORTOP	6	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
GNANI	MARTA	GNNMRT89P43A192N	INFERMIERE	INFERMIERE	36	DETERMINATO
GREZZA	MARZIA	GRZMRZ85E56I452Y	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO
GUERRA	GABRIELLA	GRRGRL95L71I452Z	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO
INTROCASO	ANTONELLA	NTRNNL65L68H501E	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO
LEDDA	MARIA ANTONIETTA	LDDMNT68D42I452B		IMPIEGATO DI CONCE	36	INDETERMINATO
LEONARDI	CARLO	LNRCRL68M03A345O	MEDICO CHIRURGO	ANESTEISA E RIANIMA	5	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
LIZZERI	GIUSEPPINO	LZZGPP88B29I452X	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO
LUCARIELLO	ALESSANDRO	LCRLSN82T05I452V	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	20	INDETERMINATO
MACIOCCO	MARIA ANTONIETTA	MCCMNT78S57I452G	MEDICO CHIRURGO	MEDICO ASSISTENTE	30	INDETERMINATO
MANCA	GIUSEPPINA ANTONIA	MNCGPP64H53F205B	INFERMIERE	INFERMIERE	6	INDETERMINATO
MARITAN	GUIDO	MRTGDU90H15F205B	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	5	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
MARONGIU	ALESSANDRA	MRNLSN76B60I452S	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO
MARRAS	RACHELE	MRRRHL74A54G203M	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO
MASIA	ANTONIO FRANCESCO	MSANNF86C17I452U	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	30	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
MASIA	GAVINA	MSAGVN65R60I452Y	MEDICO CHIRURGO	OTORINOLARINGOIA	6	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
MASIA	GIULIANO	MSAGLN61P24G178S	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO
MASTROMARINO	SILVIA	MSTSLV87C49B354P	MEDICO CHIRURGO	ANESTEISA E RIANIMA	30	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
MATTERA	CONCETTA	MTTCCT77T55E396M	MEDICO CHIRURGO	GERIATRA	10	INDETERMINATO
MAVULI	GIOVANNA MARIA	MVLGNN89H63F979M	MEDICO CHIRURGO	MEDICO DI GUARDIA	18	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA
MELIS	ANGELO PIETRO	MLSNLP64H14I452Q	MEDICO CHIRURGO	DIRETTORE SANITARI	30	INDETERMINATO
MELA	FEDERICO	MLEFRC86T13I452X	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA

MELA	LUCIA	MLELCU77R41I452H		IMPIEGATO DI CONCE	20	INDETERMINATO	
MELONI	CIRIACO	MLNCR81L27F979C	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	30	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
MERELLA	MARIA BONARIA	MRLMBN58D62I452A		AUSILIARIO	4	INDETERMINATO	
MESCHINI	SARA	MSCSRA77C61I452Z	MEDICO CHIRURGO	MEDICO AIUTO DIRIG	20	INDETERMINATO	
MIZEROVA	SIMONA	MZRSMN89P46Z155L		AUSILIARIO	36	INDETERMINATO	
MORO	ANGELO	MRONGL72S10B354K	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	6	INDETERMINATO	
MORONI	ROBERTO	MRNRRT53L07L117J	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA GENERAL	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
MURA	ANTONELLA RITA	MRUNNL86E54I452O	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
MUREDDU	GIOVANNI GAVINO	MRDGNN62C27I452T	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	20	INDETERMINATO	
MURGIA	GRAZIA MARIA	MRGGZM85S54I452M		AUSILIARIO	36	INDETERMINATO	
MUZZU	MARIA LUISA	MZZMLS67B61E788U	MEDICO CHIRURGO	DERMATOLOGIA	1	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
NIEDDU	MASSIMO	NDDMSM85L02I452W	MEDICO CHIRURGO	MEDICO DI GUARDIA	18	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
NIEDDU	ROMINA	NDDRNM74D52I452N		AUSILIARIO	36	INDETERMINATO	
NONNA	MARIA	NNNMRA93L65I452R	TECNICO DI LABORAT	TECNICO DI LABORAT	18	INDETERMINATO	
OLITA	LAURA	LTOLRA84P53G942X	MEDICO CHIRURGO	MEDICO AIUTO T.P.	36	INDETERMINATO	
ORTU	MASSIMO	RTOGNN76B13E788A	MEDICO CHIRURGO	MEDICO DI GUARDIA	18	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
PADUA	VINCENZO GUGLIELMO	PDAGLL48B10E452 X	MEDICO CHIRURGO	ANESTEISA E RIANIM	38	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
PAULESU	LUCIA	PLSLCU63R53I452X	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
PEDES	ALESSANDRO	PDSLSN85R07I452A	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
PES	FEDERICA	PSEFRC98S63L093X	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
PIGA	ANTONELLA	PGINNL67M68I452I	INFERMIERE	INFERMIERE	20	INDETERMINATO	
PINTORE	ALESSANDRA	PNTLSN71T49I452U		IMPIEGATO DI CONCE	6	INDETERMINATO	
PINNA	FRANCESCO	PNNFNC62R04I452U		IMPIEGATO DI CONCE	6	INDETERMINATO	
PISONI	MARIA GIOVANNA	PSNMGV77H57I452X	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
PIU	SIMONA	PIUSMN84S54I452W	INFERMIERE	COORDINATORE INFE	18	INDETERMINATO	
PROCACCIANTI	GIULIANA	PRCGLN82P62G203X	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
PROCACCIANTI	LETIZIA	PRCLTZ76P42G203Y	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
PROCURA	ALBERTO	PRCLRT90M21F861E	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
PUGGIONI	FABRIZIO	PGGFRZ76B15I452W		OPERAIO	20	INDETERMINATO	
PUGGIONI	MARIO	PGGMRA65H27I452X	TECNICO DI RADIOLO	TECNICO DI RADIOLO	10	INDETERMINATO	
PULEDDA	MARCO	PLDMRC86L05I452I	MEDICO CHIRURGO	MEDICO AIUTO T.P.	30	INDETERMINATO	
PULIGA	GIOVANNA	PLGGNN44B42I452N	MEDICO CHIRURGO	ANESTEISA E RIANIM	38	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
RAGOZZI	ELENA	RGZLNE02C58I452B	INFERMIERE	INFERMIERE	36	DETERMINATO	
REBECCA	GAVINUCCIA	RBCGNC62C55I614L	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
RUIU	SIMONE	RUISMN86P08I452O		IMPIEGATO DI CONCE	18	INDETERMINATO	
RUIU	VALERIA	RUIVLR86R52I452D	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
SAI	ANTONELLA	SAINNL70S50I452H	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
SANNA	GIOVANNA	SNNGNN63E58D637R	TECNICO DI RADIOLO	TECNICO DI RADIOLO	10	INDETERMINATO	
SANNA	MONICA	SNNMNC76S42I452U	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
SANNA	SEBASTIANO ETTORE	SNNSST68L26D637U	TECNICO DI RADIOLO	TECNICO DI RADIOLO	10	INDETERMINATO	
SANTORU	ANTONIO	SNTNTN90H14I452Y	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA GENERAL	6	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
SATTA	GIOVANNI MARIA	STTGNN84M27G203G	MEDICO CHIRURGO	MEDICO ASSISTENTE	20	INDETERMINATO	
SCANU	MARIA GRAZIA	SCNMGR74P49I452Y	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
SCOTTI	UMBERTO	SCTMRT61D13C632T	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA GENERAL	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
SECHI	FABIANA	SCHFBN70S47I452W	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
SERRA	CARLO	SRRCL84A04I452O		AUSILIARIO	30	INDETERMINATO	
SERRA	GIUSEPPINA	SRRGPP59C53G203O	MEDICO CHIRURGO	MEDICO AIUTO T.P.	30	INDETERMINATO	
SINI	MARIO	SNIMRA53R22C272K	MEDICO CHIRURGO	OCULISTA	20	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
SODDU	CLAUDIO EDOARDO	SDDCDD87H13I452I		AUSILIARIO	30	INDETERMINATO	
SOLINAS	ERICA	SLNRCE96E48I452Z	INFERMIERE	INFERMIERE	36	DETERMINATO	
SOLINAS	GUIDO	SLNGDU83S04I452Q		IMPIEGATO DI CONCE	18	INDETERMINATO	
SOLINAS	LAURA	SLNLRA68T43F979I		IMPIEGATO DI CONCE	30	INDETERMINATO	

SOTGIU	RITA	STGRTI68R61I452T	INFERMIERE	INFERMIERE	20	INDETERMINATO	
SPANU	MATTEO	SPNMTT78B24I452Z	INFERMIERE	COORDINATORE INFE	36	INDETERMINATO	
SPINA	GIAN PIERO	SPNGPR95B05I452J	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
TAFFI	ANDREA	TFFNDR66A08C415F		IMPIEGATO DI CONCE	20	INDETERMINATO	
TAGLIAPIETRA	JACOPO	TGLJCP88M03L736V	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
TANDA	GUIDO	TNDGDU88D27I452R	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
TARDINO	GAIA	TRDGAI98M66A192F	INFERMIERE	INFERMIERE	36	INDETERMINATO	
TIROTTO	ANTONIA LEONARDA	TRTNL58D61I452U	MEDICO CHIRURGO	RADIOLOGIA DIAGNO	4	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
TOLA	NARDO	TLONDR51A07I565C	MEDICO CHIRURGO	OSTETRICIA E GINECC	10	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
TOLA	ROBERTINO	TLORRT64E21I452H		AUSILIARIO	36	INDETERMINATO	
USAI	DIEGO SALVATORE	SUADSL74T12Z112B		OPERAIO	36	INDETERMINATO	
VALCARENGHI	ANDREA	VLCNDR77M30F205C	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	6	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
VILLAMINAR	RENATO	VLLRNT65S13B354N	MEDICO CHIRURGO	FISIOTERAPISTA	12	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
VOLPE	ANTONIO	VLPNTN5 0M28B848D	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	6	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
ZAMPERETTI	MARCO	ZMPMRC85P30L551Q	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	6	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
ZARA	MANUELA	ZRAMNL80B53A192Z	OPERATORE SOCIO SA	OPERATORE SOCIO SA	36	INDETERMINATO	
ZINCONI	GIANE MILIO	ZNCGML 59P05F70P	MEDICO CHIRURGO	RADIOLOGIA DIAGNO	8	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
ZIRANU	FABIO	ZRNFBA7 1E14I452Z	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	40	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
ZIRATTU	FABIO	ZRTFBA7 5E27I452 G	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUM	20	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	
ZOLO	TERESA ANNA	ZLOTSN4 5T64E517 L	MEDICO CHIRURGO	ANESTEISA E RIANIM	40	CONSULENTE/LIBER PROFESSIONSITA	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con il SSN/SSR o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e il SSN/SSR o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il SSN/SSR.

ALLEGATO Y – ANNO 2024

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **POLICLINICO SASSARESE** facente capo alla **LABOR SPA**

LIVELLO	DISCIPLINA	POSTI LETTO	BUDGET 2024
ACUTI	Chirurgia	13	1.494.675,27 €
	Ginecologia	5	494.342,24 €
	Ortopedia	10	4.159.981,83 €
	Geriatra	8	485.043,76 €
	DH multidisciplinare	2	
	DS multidisciplinare	9	
ACUTI TOTALE			6.634.043,10 €
POST ACUTI	Riabilitazione (cod 56)	20	1.431.494,38 €
	Lungodegenza (60)	5	226.774,80 €
POST ACUTI TOTALE			1.658.269,18 €
AMBULATORIALE	Day Service		962.723,87 €
TOTALE AMBULATORIALE			962.723,87 €
TOTALE 2024		72	9.255.036,16 €

L'erogazione della tipologia e dei volumi di attività suindicati, è condizionata e subordinata al mantenimento dell'accreditamento.

A seguito dell'approvazione di nuovi pacchetti di Day Service da parte della RAS le relative attività dovranno essere erogate in tale regime .

Lungodegenza: i ricoveri devono essere prioritariamente riservati ai trasferimenti dagli Ospedali.

Oculistica: è esclusa dalla contrattazione l'attività di ricovero afferente al DRG 42 con procedura 14.75 finalizzata alla somministrazione intravitreale di Avastin.

*Specialistica Ambulatoriale: sono contrattate nel tetto ospedaliero le prestazioni di specialistica ambulatoriale di Oculistica e Ortopedia